

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### **Circolare ministeriale n. 61 del 4 marzo 1988 - Tutela delle lavoratrici madri. Attribuzione del trattamento di maternità ex art. 15 legge n. 1204/1971 alle dipendenti non di ruolo in caso di interdizione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 5 della medesima legge, intervenuta dopo la scadenza della nomina di supplenza**

Com'è noto, a seguito dell'acquisizione del parere 1393 del 17/10/1984 del Consiglio di Stato, con C.M. n. 39 del 24/1/1985 sono state fornite istruzioni nel senso di provvedere alla corresponsione dell'indennità di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 30/12/1971, n.1204 anche nelle ipotesi previste dal successivo art.17, primo e secondo comma, vale a dire, per l'intero periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, anche oltre i limiti di durata della nomina di supplenza temporanea o annuale, ovvero qualora tra la fine della nomina e l'inizio dell'anzidetto periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di sessanta giorni.

Ciò premesso, sono pervenuti numerosi quesiti intesi a conoscere se l'indennità di cui al predetto art.15, primo comma, della legge n.1204/71 possa essere corrisposta anche in favore delle dipendenti non di ruolo, le quali, trovandosi disoccupate, presentino, entro sessanta giorni dalla risoluzione della supplenza, la prescritta certificazione, rilasciata dal competente Ispettorato del Lavoro, attestante l'interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 5, lettera a), legge 1204/71).

Al riguardo, occorre considerare che i periodi di interdizione anticipata dal lavoro, disposti ai sensi del predetto art. 5 della legge 1204/71, sono, come si desume chiaramente dal successivo art. 6, equiparati a tutti gli effetti all'astensione obbligatoria prevista in via generale dall'art. 4 della medesima legge. Conseguentemente, al personale che si trova nelle condizioni stabilite dal più volte menzionato art. 5 non sembra si possa applicare un trattamento giuridico ed economico differenziato rispetto a quello stabilito per l'ordinaria astensione obbligatoria dal lavoro di cui al precedente art. 4.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente è dell'avviso, in definitiva, che le istruzioni impartite con la citata C.M. n. 39 del 24/1/1985, circa l'applicabilità al personale docente e non docente non di ruolo della scuola del richiamato art. 17, secondo comma, della legge n.1204/71, possono intendersi valide anche in relazione alle ipotesi in cui non siano decorsi più di 60 giorni tra la fine della nomina di supplenza temporanea o annuale e l'inizio di un periodo di interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n.1204/71.

Tenuto conto che tale orientamento è pienamente condiviso dai Dicasteri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale - interpellati in proposito dallo scrivente - si invitano codesti Uffici a volersi ad esso conformare.